

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2005
E BILANCIO PLURIENNALE PER GLI ANNI 2005-2007

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2005
E DEL BILANCIO PLURIENNALE PER GLI ANNI 2005-2007.

Art. 1

1. Sono autorizzati l'accertamento, la riscossione e il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l'anno 2005 dal 1° gennaio al 31 dicembre, giusta lo stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge.

Art. 2

1. L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del territorio, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti, l'istituzione nello stato di previsione dell'entrata di nuovi capitoli nell'ambito delle corrispondenti unità previsionali di base

istituite o da istituire col medesimo provvedimento.

TOTALE GENERALE DELLA SPESA

Art. 3

1. È approvato in Euro 9.032.245.000 in termini di competenza ed in Euro 7.387.224.000 in termini di cassa, dal 1° gennaio al 31 dicembre, il totale della spesa della Regione per l'anno 2005.

STATI DI PREVISIONE
DELLA SPESA

Art. 4

1. Sono autorizzati gli impegni, le liquidazioni ed i pagamenti delle spese, secondo le leggi in vigore, per l'anno 2005, dal 1 gennaio al 31 dicembre, in conformità agli stati di previsione della spesa annessi alla presente legge (tabelle da 01 a 13) entro i limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza e di cassa in conformità a quanto disposto dall'articolo 40, comma 1, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11.

ELENCHI

Art. 5

1. Per gli effetti di cui all'articolo 23 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle iscritte nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.

Art. 6

1. Per gli effetti di cui all'articolo 24 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, sono considerate spese occorrenti per restituire tributi indebitamente riscossi, o tasse ed imposte su prodotti che si esportano, per integrare le assegnazioni relative a stipendi, pensioni ed altri assegni fissi, tassativamente autorizzati e regolati per legge e per integrare le dotazioni dei fondi speciali per la

riassegnazione delle somme perente agli effetti amministrativi e del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, iscritti nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, quelle iscritte nell'elenco n. 2 annesso alla presente legge.

Art. 7

1. Per gli effetti di cui all'articolo 25, comma 1 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, sono considerate spese occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito o per il pagamento di quote di entrata devolute ad enti ed istituti, o di somme comunque riscosse per conto di terzi, quelle iscritte nell'elenco n. 3 annesso alla presente legge.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
BILANCIO ANNUALE

Art. 8

1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 2005.

Art. 9

1. L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore medesimo di concerto con gli Assessori competenti, è autorizzato a disporre, con proprio decreto, l'istituzione di appositi capitoli negli stati di previsione della spesa nell'ambito delle corrispondenti unità

previsionali di base istituite o da istituire col medesimo provvedimento, e l'iscrizione ad essi, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto dei correlativi capitoli dello stato di previsione dell'entrata, istituiti a' termini dell'articolo 2, in conformità alla specifica destinazione data ai fondi assegnati alla Regione dallo Stato, dalla Unione Europea o da altri enti, in applicazione di apposite norme.

2. Si prescinde dalla deliberazione della Giunta regionale per le reiscrizioni di assegnazioni statali con vincolo di specifica destinazione di cui sia stata accertata l'economia di stanziamento nell'anno 2004 con contestuale minore accertamento della relativa entrata.

3. Con lo stesso procedimento di cui al comma 1 è autorizzata l'iscrizione dei fondi medesimi a capitoli già esistenti.

4. Con la procedura di cui al comma 1 sono autorizzate:

a) l'iscrizione delle quote dei mutui contratti dalla Regione, ivi compresi quelli i cui oneri di ammortamento siano assunti a carico del bilancio dello Stato;

- b) le variazioni di bilancio necessarie a dare attuazione ai programmi integrati d'area approvati a' termini della legge regionale 26 febbraio 1996, n.14, agli interventi inclusi nella programmazione negoziata e agli accordi di programma approvati dalla Giunta regionale, attingendo dalle disponibilità del capitolo 03040 (U.P.B. S03.008) e ove occorre anche mediante le modalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 12 marzo 1976, n. 12;
- c) le variazioni di bilancio necessarie a dare attuazione a iniziative comunitarie del quadro comunitario di sostegno per gli anni 2000-2006, attingendo, per quanto concerne il cofinanziamento regionale, all'apposita riserva iscritta nel fondo per nuovi oneri legislativi.

Art. 10

1. L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del territorio, è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le variazioni di bilancio,

anche mediante applicazione della procedura prevista dall'articolo 2, della legge regionale 12 marzo 1976, n. 12, necessarie per l'attuazione delle ordinanze del Commissario governativo emesse a' termini dell'articolo 6, comma 1 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 1995 e dell'articolo 8 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387 del 14 dicembre 2004.

Art. 11

1. L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del territorio, è autorizzato, con proprio decreto, ad integrare la dotazione del fondo di cassa di cui all'articolo 31 bis della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 (U.P.B. S03.003 – cap. 03013) in corrispondenza con l'accertamento di nuove entrate di cassa.

Art. 12

1. Ai fini dell'attuazione dei programmi operativi e delle iniziative comunitarie inserite nel Quadro comunitario di sostegno per gli anni 2000-2006, nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento comunitario n. 1260/1999 e dei vincoli imposti dall'Unione Europea, l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, su conforme deliberazione della Giunta, assunta su proposta del medesimo, è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, variazioni compensative tra Unità previsionali di base, fermo restando il piano finanziario approvato con decisione della Commissione Europea, anche mediante l'applicazione della procedura di cui all'articolo 2 della legge regionale 12 marzo 1976, n. 12.

Art. 13

1. Al fine del recepimento delle modifiche dei

programmi finanziati con il concorso dell'Unione Europea e sulla base delle autorizzazioni emesse dalla stessa, l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta del medesimo, è autorizzato a disporre, con proprio decreto, da comunicare entro cinque giorni alla competente Commissione consiliare, le necessarie variazioni di bilancio, anche con l'applicazione della procedura di cui all'articolo 2 della legge regionale 12 marzo 1976, n. 12.

Art. 14

1. Per gli obblighi derivanti dall'applicazione del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, modificato dal Decreto Legislativo 10 aprile 1998, n. 137 relativi all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio è autorizzato a disporre con propri decreti in corrispondenza con gli accertamenti

effettuati in conto dei capitoli d'entrata 11607 e 11608 (U.P.B. E03.014), l'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli di spesa 03160, 03161 e 03162 (U.P.B. S03.043) e 12115 (U.P.B. S12.028) anche mediante variazioni compensative tra gli stessi capitoli, ancorché riferiti ad unità previsionali di base differenti.

Art. 15

1. L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti l'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli di spesa relativi alla quota capitale e/o interessi delle rate di ammortamento dei mutui contratti dalla Regione, mediante variazioni compensative tra gli stessi, ancorché riferiti ad Unità previsionali di base differenti.

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 16

1. Lo stanziamento di cui all'articolo 83 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 è trasferito, con decreto dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio, anche mediante l'applicazione delle procedure di cui all'articolo 2 della legge regionale 12 marzo 1976, n. 12, ai vari capitoli esistenti o da istituire nell'ambito delle corrispondenti Unità previsionali di base individuate nel programma di spesa.

Art. 17

1. Al fine dell'attuazione del comma 3 dell'articolo 31 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito

e Assetto del Territorio, con proprio decreto, provvede all'iscrizione delle somme derivanti dai compensi corrisposti da terzi ai dirigenti dell'Amministrazione regionale in conto del capitolo 02071 (U.P.B. S02.045) previo accertamento in conto del capitolo d'entrata 34010 (U.P.B. E02.015).

Art. 18

1. Al fine dell'attuazione dell'articolo 103 del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per gli anni 1998-2001, il Direttore Generale dell'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, provvede – sulla base della determinazione, emessa su conforme deliberazione della Giunta regionale, del direttore del servizio “Relazioni Sindacali e Gestione del Fondo Unico per la contrattazione integrativa” dell'Assessorato degli Affari Generali – a ripartire lo stanziamento del fondo unico di cui al capitolo 02072 (U.P.B. S02.056) ai vari fondi per la retribuzione di rendimento e di posizione,

attribuiti a ciascuna direzione generale.

Art. 19

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 37 del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro 1998-2001, e nei limiti dell'importo indicato nel medesimo articolo, l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le variazioni di bilancio necessarie per l'utilizzo delle economie di spesa realizzate in conto delle risorse destinate alle prestazioni di lavoro straordinario.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 10 del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del personale con qualifica dirigenziale biennio economico 2000-2001 e con le stesse modalità indicate al comma 1, sono apportate le variazioni di bilancio necessarie per l'utilizzo delle economie di spesa realizzate in conto delle risorse destinate alla copertura degli oneri assicurativi.

Art. 20

1. L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio con proprio decreto, provvede a trasferire dai capitoli 03281 e 03282 (U.P.B. S03.070) le somme necessarie al pagamento delle missioni effettuate per l'attuazione di Programmi cofinanziati dell'Unione Europea da imputarsi ai capitoli 02053 e 02054 (U.P.B. S02.035).

Art. 21

1. I trasferimenti dai fondi di cui all'articolo 29 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e successive modificazioni e integrazioni, relativi alla revisione dei prezzi contrattuali, possono essere disposti a favore dei vari capitoli compresi nel titolo II categoria 1 degli stati di previsione della spesa, nell'ambito delle corrispondenti unità previsionali di base, nonché del capitolo 08139 (U.P.B. S08.039) dello stato di previsione della spesa

dell'Assessorato dei Lavori Pubblici.

2. Nel caso in cui i capitoli di provenienza fossero stati nel frattempo soppressi, i loro corrispondenti possono essere reistituiti, ai fini di cui al comma 1, con decreto dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio.

3. Si prescinde dalla deliberazione della Giunta regionale per i trasferimenti sino a Euro 260.000,00.

Art. 22

1. L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore medesimo, di concerto con gli Assessori rispettivamente interessati, è autorizzato a disporre, con proprio decreto, l'iscrizione ai competenti capitoli di spesa, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto dei capitoli d'entrata 32404, 32405 (U.P.B. E01.025), 36203-01 (U.P.B. E08.046) e 36203-02 (U.P.B. E08.065)

degli importi corrispondenti, o delle minori somme effettivamente occorrenti agli interessi attivi maturati sui conti correnti di cui all'articolo 4, comma 5, della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1, agli interessi attivi maturati sulle somme erogate agli enti locali con vincolo di destinazione specifica ed alle economie realizzate rispetto ai fondi messi a disposizione degli enti stessi, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge medesima, al 31 dicembre 2004.

2. Nel caso in cui gli enti gestori e gli enti locali interessati, abbiano richiesto - a' termini rispettivamente dell'articolo 4, comma 6, e dell'articolo 9, comma 3, della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1 - la riassegnazione degli importi degli interessi e delle economie realizzate e l'Amministrazione regionale disponga l'accoglimento di tali richieste prima che siano avvenuti i rispettivi versamenti, alle riassegnazioni stesse può farsi luogo - previa l'adozione di provvedimenti di variazione di bilancio di cui al comma 1 e sulla base della dimostrazione dei correlativi accertamenti d'entrata - mediante l'emissione di ordinativi diretti da commutarsi in quietanze di entrata.

Art. 23

1. L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio, con proprio decreto, è autorizzato ad iscrivere, previo accertamento in conto del capitolo di entrata 36211 (U.P.B. E04.045), le somme derivanti dalla vendita delle riproduzioni della Carta Tecnica Regionale, in conto del capitolo 04198 (U.P.B. S04.094) per essere utilizzate ai fini dell'aggiornamento della Carta medesima e della produzione di materiale cartografico.

Art. 24

1. Gli stanziamenti sussistenti in conto competenza e in conto residui sul capitolo 04048 (U.P.B. S04.017) di cui all'articolo 19 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 e successive modificazioni ed integrazioni, sono trasferiti, per quanto di competenza, ai relativi capitoli delle U.P.B. S04.051 (Cap. 04148),

S04.055 (Cap. 04153), S04.059 (Cap. 04156), S04.063 (Cap. 04160), S04.067 (Cap. 04164), S04.071 (Cap. 04168); al trasferimento provvede, con proprio decreto, l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio, su proposta dell'Assessore degli Enti Locali anche mediante l'applicazione della procedura di cui all'articolo 2 della legge regionale 12 marzo 1976, n. 12.

Art. 25

1. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 35 della legge regionale del 11 ottobre 1985, n. 23, l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio, è autorizzato a disporre, con propri decreti, in corrispondenza degli accertamenti effettuati in conto del capitolo di entrata 36213 (U.P.B. E04.039) l'iscrizione ai capitoli di spesa 04186, 04187 (U.P.B. S04.084) e 04231 (U.P.B. S04.085) delle somme relative ai rimborsi delle anticipazioni concesse a favore dei Comuni per la redazione

e l'attuazione dei piani di risanamento urbanistico.

Art. 26

1. Ai fini dell'applicazione del D.M. del 3 settembre 1998 n. 370, l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio è autorizzato a disporre, con propri decreti, in corrispondenza degli accertamenti effettuati in conto del capitolo di entrata 35004 (U.P.B. E05.017) l'iscrizione al capitolo di spesa 05061 (U.P.B. S05.028), delle somme relative alla riscossione delle spese amministrative per le procedure di notifica e di sorveglianza delle spedizioni transfrontaliere.

Art. 27

1. All'utilizzo degli stanziamenti iscritti in conto dei capitoli 05056 (U.P.B. S05.028) e 05062 (U.P.B.

S05.029) si provvede previo accertamento delle correlative entrate in conto del capitolo 11605 (U.P.B. E05.013)

Art. 28

1. Lo stanziamento di cui alla legge regionale 9 agosto 2002, n. 13 (U.P.B. S06.028 – Cap. 06103) è trasferito ai competenti capitoli dell'U.P.B. S06.072, U.P.B. S06.079, U.P.B. S06.086, U.P.B. S06.092, U.P.B. S06.099, U.P.B. S06.107, U.P.B. S06.114, sulla base dei fabbisogni di pagamento rappresentati dai rispettivi Servizi ripartimentali dell'agricoltura; al relativo trasferimento provvede, con proprio decreto, l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio, su proposta dell'Assessore dell'Agricoltura, secondo le disposizioni previste dalla legge regionale 12 marzo 1976, n. 12. Con le stesse modalità sono, altresì, autorizzate variazioni compensative tra le suddette Unità Previsioni di Base.

Art. 29

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, è autorizzato a disporre, con propri decreti, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto del capitolo d'entrata 36126 (U.P.B. E08.035), l'iscrizione al capitolo di spesa 08162 (U.P.B. S08.045) delle somme da versare alla Cassa depositi e prestiti, a seguito dei rimborsi dei contributi erogati per gli interventi di edilizia agevolata.

2. Gli oneri relativi al pagamento delle semestralità di contributo per gli interventi di edilizia rurale attivati ai sensi dell'articolo 26 della legge 5 agosto 1978, n. 457 fanno carico allo stanziamento iscritto nel capitolo di spesa 08171 (U.P.B. S08.046).

Art. 30

1. Gli stanziamenti iscritti in conto del capitolo

08005 (U.P.B. S08.005) possono essere utilizzati, oltre che per i compensi da corrispondere alle imprese esecutrici di opere immobiliari a diretto carico della Regione, per i maggiori oneri dovuti dagli enti delegati dall'Assessorato dei Lavori Pubblici per l'attuazione degli interventi nelle zone interne previsti dalla delibera del CIPE del 3 agosto 1998, relativi all'azione organica 6.3 – Interventi nelle zone interne.

Art. 31

1. L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio, con proprio decreto, è autorizzato ad iscrivere in conto del capitolo 08166 (U.P.B. S08.045), previo accertamento in conto del capitolo di entrata 36126 (U.P.B. E08.035), le somme derivanti da recuperi relativi ai contributi erogati per interventi di edilizia agevolata, ai fini della tenuta, manutenzione e informatizzazione dell'anagrafe di beneficiari delle agevolazioni in materia di edilizia residenziale.

Art. 32

1. Per le finalità previste dall'articolo 164, comma 4 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali di cui al Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio

è autorizzato a disporre, con proprio decreto, in corrispondenza degli accertamenti effettuati in conto dei capitoli d'entrata 35013 (U.P.B. E11.042), 35013-02 (U.P.B. E11.045), 35013-01 (U.P.B. E11.048), 35013-03 (U.P.B. E11.051) l'iscrizione in conto dei capitoli di spesa 11347 (U.P.B. S11.085), 11352 (U.P.B. S11.088), 11357 (U.P.B. S11.091) e 11362 (U.P.B. S11.094) delle somme provenienti dalle sanzioni erogate a' termini dell'articolo 15 della Legge 25 giugno 1939, n. 1497.

Art. 33

1. L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore medesimo di concerto con l'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, è autorizzato a disporre, con propri decreti, il trasferimento delle somme iscritte ai fondi da ripartire di cui ai capitoli 12113 e 12114 (U.P.B. S12.028), ai vari capitoli esistenti ed a quelli da

istituire nell'ambito delle corrispondenti unità previsionali di base, istituite o da istituire, per l'applicazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

2. Con le stesse modalità indicate al precedente comma ed in relazione alle quantificazioni definitive che sono accertate nel corso dell'applicazione dei criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale previsti dall'articolo 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è autorizzato il ripristino - mediante opportuna riduzione agli stanziamenti portati dai vari capitoli di spesa alimentati dalla quota regionale del Fondo sanitario nazionale - delle disponibilità occorrenti nei fondi da ripartire di cui ai precitati capitoli 12113 e 12114 (U.P.B. S12.028).

Art. 34

1. Le articolazioni dei capitoli di spesa, ancora operanti, effettuate ai sensi del primo comma dell'articolo 17 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, nell'anno 1998, per l'utilizzazione degli stanziamenti, relativi agli

interventi straordinari affidati alla realizzazione della Regione, ai sensi dei piani annuali di attuazione di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, restano valide anche per l'anno 2005.

BILANCIO PLURIENNALE

Art. 35

1. E' approvato il bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2005-2006-2007 nel testo allegato alla presente legge.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
BILANCIO PLURIENNALE

Art. 36

1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2005-2006-2007.

ENTRATA IN VIGORE

Art. 37

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.